



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA

in persona del dottor Pasquale in funzione di giudice unico, all'esito di
discussione ex art.281sexies cpc, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte al n.**9053** del ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno **2023** e al n.**1983** dell'anno **2024** vertenti tra

Rosa, in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore
Alessandro e per entrambi quali eredi di Michelle, con il proc. dom. avv.
Vincenzo Liguori

- attore nella causa n.9053/23 -
e

Gaetano, in proprio e nella qualità di erede di Michelle, con il proc.
dom. avv. Vincenzo Liguori

- attore nella causa n.1983/24 -
e

Eleonora, in proprio e nella qualità di erede di Michelle, e
Anna, in proprio e nella qualità di erede per rappresentazione di
Pasquale, con il proc. dom. avv. Vincenzo Liguori

- intervenuti nella causa n.1983/24 -

e

Ospedale Evangelico Internazionale, con il proc. dom. avv. Ilaria

- convenuto in entrambe le cause riunite -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso rubricato al n.9053/23r.g. Rosa conveniva in giudizio l’Ospedale Evangelico Internazionale (d’ora in avanti, per comodità espositiva, anche solo Evangelico o l’Ospedale) esponendo

- che, ricoveratasi a novembre del 2014 presso l’Ospedale convenuto per partorire, il giorno 24.11.2014 era stata sottoposta a induzione farmacologica di travaglio e successivamente a parto operativo vaginale con applicazione di ventosa ostetrica;
- che plurimi errori dei sanitari intervenuti avevano cagionato gravissime lesioni alla bimba così nata, Michelle che determinavano il decesso della piccola (trasferita presso altra struttura sanitaria) il 13.12.2014;
- che detti errori erano stati già accertati in sede di ctu ex art.696bis cpc, che aveva evidenziato anche il ricorrere di un danno biologico proprio in capo all’attrice.

Su detti presupposti l’attrice domandava la condanna dell’Ospedale Evangelico al risarcimento, *iure hereditatis*, per sé e per il figlio minore Alessandro **a)** del danno biologico permanente, **b)** del danno morale terminale, **c)** del danno da perdita di *chance* di sopravvivenza patiti dalla neonata; *iure proprio*, **a)** del danno biologico patito dall’attrice in conseguenza del decesso della figlia, **b)** del danno conseguente alla perdita del rapporto parentale con la neonata, sia per sé che per il

- 1) il rimborso delle spese di trasporto sostenute per recarsi dalla propria abitazione al nosocomio in taxi, non essendo in condizioni di guidare; trattasi di spesa che non si può riconoscere per quanto già argomentato in ordine all'attrice Rosa
- 2) il rimborso delle spese funerarie; trattasi di voce già riconosciuta in favore dell'attrice Rosa , e che eventualmente le parti potranno regolare nei reciproci rapporti interni;
- pertanto, e in conclusione, nulla può riconoscersi a titolo di danno patrimoniale in favore Gaetano . ;
- **riassumendo pertanto, per migliore rappresentazione espositiva, quanto spettante complessivamente a titolo di risarcimento a ciascun attore per effetto di quanto esposto, deve concludersi che**
- a **Rosa** spettano, iure hereditario e considerata la quota di $\frac{1}{4}$, euro 10.000,00, oltre – iure proprio – a euro 49.538,00 per danno biologico, euro 402.833,00 per danno parentale, ed euro 9.520,00 per danno patrimoniale; assommano **euro 471.891,00** oltre interessi e rivalutazione come specificato in motivazione;
- a **Gaetano** spettano, iure hereditario e considerata la quota di $\frac{1}{4}$, euro 10.000,00, oltre – iure proprio – a euro 25.510,00 per danno biologico ed euro 402.833,00 per danno parentale; assommano **euro 438.343,00** oltre interessi e rivalutazione come specificato in motivazione;
- a **Eleonora** spettano, iure hereditario e considerata la quota di $\frac{1}{4}$, euro 10.000,00, oltre – iure proprio – a euro 21.056,00 per danno biologico ed euro

134.142,00 per danno parentale; assommano **euro 165.198,00** oltre interessi e rivalutazione come specificato in motivazione;

- ad **Alessandro** spettano, iure hereditario e considerata la quota di $\frac{1}{4}$, euro 10.000,00, oltre – iure proprio – a euro 134.142,00 per danno parentale; assommano **euro 144.142,00** oltre interessi come specificato in motivazione;
- ad **Anna** spettano in proprio euro 81.504,00 per danno parentale, e quale erede di **Pasquale** ulteriori euro 81.504,00 sempre per danno parentale; assommano **euro 163.008,00** oltre interessi come specificato in motivazione;
- **al pagamento degli importi sopra indicati va condannato l’Ospedale Evangelico, salvo quanto di seguito esposto.**

